

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

23 febbraio 2026 – 27 febbraio 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

PUBBLICATO IN GAZZETTA UN NUOVO DECRETO-LEGGE “PNRR” (N. 19/2026)

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2026, è stato pubblicato il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*”.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GURI, ossia lo scorso 20 febbraio.

Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 23 – “Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR”

L’articolo in commento, contenuto nella sezione VI, dedicata alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, prevede che:

- Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere su **risorse PNRR**, per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, non sia stato già raggiunto il **relativo target PNRR**, ivi inclusi quelli affidati al **contraente generale, RFI è autorizzata, fino al 30 marzo 2026**, ad erogare ai **soggetti affidatari**, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, **fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve** riferite agli **oneri già sostenuti** dall’affidatario alla data di entrata in vigore della disposizione stessa e ritualmente **iscritte** in contabilità alla medesima data sulle quali **non si sia già espresso** il CCT.
- L’importo è **erogato**, previa costituzione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, **a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve**.
- Entro 270 giorni dall’avvenuta erogazione del predetto importo, l’affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al CCT che si esprime entro il termine di cui all’articolo 4 dell’allegato V.2 al Codice 36 (di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione del quesito. I giorni possono diventare 20, in caso di particolari esigenze istruttorie).
- Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, **l’affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo**, e comunque entro il termine di quindici giorni, **l’importo ricevuto**, in relazione alle **riserve non sottoposte al CCT entro il predetto termine**, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia.
- Sulla base delle determinazioni assunte dal CCT, l’importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. In tali casi, la **determinazione del collegio consultivo tecnico assume l’efficacia di lodo contrattuale**.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

*** **

CARO MATERIALI: IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2026

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche ha pubblicato un Vademecum di approfondimento sul tema del “caro materiali”, volto a fare il punto sulla disciplina revisionale applicabile agli appalti di lavori pubblici dopo le novità introdotte dell’ultima Legge di Bilancio n. 199/2025.

Nel Vademecum, oltre ad una disamina della disciplina, vi è una sezione specificamente dedicata alle “FAQ” sulle questioni interpretative più ricorrenti poste dalla normativa in materia.

La News integrale e il Vademecum sono disponibili sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

*** **

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO NEGLI APPALTI DI LAVORI: QUANDO MATURANO GLI INTERESSI LEGALI

Con il parere n. 4017 del 5 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affrontato il tema dell’anticipazione del prezzo negli appalti di lavori, con particolare riferimento al recupero delle somme anticipate e alla disciplina degli interessi legali.

In particolare, è stato richiesto come debbano essere gestiti gli interessi legali sull’importo dell’anticipazione e se gli stessi siano dovuti esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio ovvero se debbano essere trattenuti dalla stazione appaltante su ciascun certificato di pagamento, oltre alla quota di recupero proporzionale dell’anticipazione.

La risposta del MIT ha evidenziato che l’anticipazione costituisce parte del corrispettivo contrattuale e non un prestito oneroso; essa è concessa previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che copra l’importo anticipato maggiorato degli interessi legali maturandi nel periodo di recupero, secondo il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. È precisato che, in caso di regolare esecuzione dei lavori e di recupero proporzionale dell’anticipazione nei SAL, non sono dovuti né trattenuti interessi legali. Diversamente, in caso di decadenza dal beneficio, gli interessi legali decorrono dalla data di erogazione dell’anticipazione fino al recupero effettivo, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

ACCORDO QUADRO DI LAVORI E RIBASSO SUI COSTI DELLA MANODOPERA: CHIARIMENTI ANAC SU ART. 41 D.LGS 36/2023 E TERMINI DI ESECUZIONE

Con la Delibera n. 52/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata su una vicenda concernente un Accordo Quadro per l'affidamento di lavori, nell'ambito del quale erano state contestate l'applicazione del ribasso percentuale anche ai costi della manodopera e la riduzione del termine di esecuzione rispetto a quello indicato nel progetto di fattibilità tecnico-economica.

La questione sottoposta all'Autorità riguardava, in particolare, la legittimità dell'assoggettamento a ribasso dei costi della manodopera in un Accordo Quadro di natura meramente programmatica, nel quale tali costi non erano stati predeterminati a base di gara ma rinviati alla fase di definizione dell'Ordine di Attivazione e del progetto esecutivo. Ulteriore profilo oggetto di esame atteneva alla riduzione del tempo di esecuzione dei lavori, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e alla qualificazione del termine ai sensi dell'art. 1457 c.c.

In relazione alla prima doglianza, l'Autorità ha ritenuto applicabile la disciplina generale di cui all'art. 41, commi 13 e 14, del d.lgs. n. 36/2023, precisando che i costi della manodopera, pur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo posto a base di gara e sono inclusi nell'importo sul quale applicare il ribasso percentuale offerto. L'indicazione separata non ne comporta la sottrazione al ribasso, a differenza degli oneri della sicurezza espressamente non ribassabili. In tal senso, la delibera richiama l'orientamento del Consiglio di Stato (sez. V, n. 5712/2025) e la Delibera ANAC n. 36 del 5 febbraio 2025.

Quanto alla riduzione dei termini di esecuzione, l'Autorità ha escluso che il termine indicato nel PFTE possa qualificarsi come essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., evidenziando la natura programmatica dell'Accordo Quadro. È stato altresì richiamato l'art. 41, commi 6 e 8, del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina i livelli della progettazione e consente, in sede di progetto esecutivo, la puntuale definizione degli elementi dell'intervento, inclusi i tempi di esecuzione.

Alla luce delle argomentazioni e motivazioni che precedono, il Consiglio ha ritenuto, nei limiti di quanto esposto, che l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina di riferimento.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 19/02/2026, n. 1321

Con la sentenza n. 1321/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti l'inserimento e l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, con riferimento all'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022 (conv. in l. n. 25/2022) e all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., in relazione ai principi di cui all'art. 103 Cost.

La controversia trae origine dalla richiesta dell'appaltatore di inserire nel contratto di appalto la clausola revisionale prevista dall'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, non prevista dalla *lex specialis* e non inserita nel contratto, che contemplavano esclusivamente il meccanismo di compensazione di cui alla lett. b) della medesima disposizione. A fronte del silenzio serbato dall'amministrazione, l'operatore economico proponeva ricorso volto all'accertamento dell'obbligo di inserimento della clausola, anche mediante eterointegrazione ai sensi dell'art. 1339 c.c., nonché all'aggiornamento dei prezzi contrattuali in applicazione dei prezzi vigenti.

Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. Il primo giudice interpretava l'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. nel senso che la giurisdizione esclusiva presuppone l'esercizio di un potere autoritativo, anche mediato, qualificando la pretesa azionata come diritto soggettivo alla revisione dei prezzi direttamente riconosciuto dalla legge e attinente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. La decisione richiama l'art. 103 Cost. e l'art. 133 c.p.a., ribadendo che la giurisdizione esclusiva richiede la presenza della pubblica amministrazione in veste di autorità e la contestazione dell'esercizio, anche mediato, del relativo potere. La pronuncia distingue tra ipotesi in cui la disciplina della revisione prezzi opera mediante meccanismi automatici e predeterminati e ipotesi in cui la normativa attribuisce alla stazione appaltante un margine valutativo nella determinazione dell'an e del quantum.

Con riferimento alla fattispecie concreta, il Collegio ha rilevato che la domanda si fonda sull'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, disposizione che rinvia all'art. 106, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, demandando all'amministrazione la determinazione del contenuto delle clausole di modifica. La controversia è stata ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al TAR per l'esame del merito ai sensi dell'art. 105 c.p.a., con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 06/02/2026, n. 989

Con la sentenza n. 989/2026 il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in ordine all'ambito applicativo dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 – *ratione temporis* vigente e oggi sostituito dall'art. 222, comma 13, del d.lgs. 36/2023 – in materia di sanzioni per la presentazione di dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti di qualificazione, nonché sui doveri di correttezza, buona fede e diligenza gravanti sugli operatori economici, espressamente richiamati dagli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine dall'impugnazione della delibera con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti di un operatore economico che, in sede di iscrizione a una piattaforma di e-procurement, aveva dichiarato il possesso di una qualificazione SOA non effettivamente detenuta al momento della domanda.

In primo grado il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo integrati sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo dell'illecito, sul presupposto che la dichiarazione resa fosse non veritiera e che, anche a fronte di eventuali criticità del sistema informatico, gravasse sull'operatore un obbligo di immediata segnalazione, la cui omissione integra quantomeno colpa lieve.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, dichiarando inammissibili le censure rivolte contro atti diversi dal provvedimento sanzionatorio e confermando nel merito la decisione di primo grado. Il Collegio ha affermato che l'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 (oggi art. 222, comma 13, del d.lgs. 36/2023) sanziona la fornitura di dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, a prescindere dal momento in cui la dichiarazione sia resa, e che l'introduzione di dichiarazioni inesatte in una piattaforma pubblica comporta, in forza dei principi di correttezza, buona fede e diligenza, l'obbligo di immediata segnalazione all'amministrazione competente. È stata, inoltre, esclusa la configurabilità del c.d. falso innocuo nelle procedure di evidenza pubblica, in quanto la completezza e veridicità delle dichiarazioni costituisce valore autonomo tutelato dall'ordinamento.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **